

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di cava "Canapali" in comune di Magliano Alfieri. Proponente S.A.M. S.p.A. Monforte d'Alba Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 07.07.2009 e dell'08.01.2010, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

(omissis)

- *Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale* del progetto di coltivazione di cava "Canapali" in Comune di Magliano Alfieri, presentato da parte del Sig. Gianmario Peperone, in qualità di Legale Rappresentante della ditta S.A.M. S.p.A. con sede legale a Monforte d'Alba, Via Roma, 12, in quanto la realizzazione dell'intervento, che si inserisce entro un contesto già connotato dalla presenza di pregresse attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e consentirà – a recupero ultimato - un raccordo morfologico con l'intorno. Viene inoltre giudicata positiva la tipologia di recupero migliorativa del sito di cava rinaturalizzato e trasformato in area umida. La presenza di un ulteriore sito con le stesse caratteristiche dell'esistente "Oasi Canapali" permetterebbe di fornire un aggiunto sito di appoggio all'avifauna in transito come area di rifugio ed alimentazione e permetterebbe di compensare l'impatto che l'attività di cava comporterebbe sul sito interferito.
- *Per mitigare* ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:
 - (omissis)
- *Di considerare acquisiti*, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASLCN 2, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali, dell'AIPO e del Comune di Magliano Alfieri, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- *Di rinviare* la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Magliano Alfieri, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 120 dalla notifica del presente provvedimento.
- *Di subordinare* il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.
 - alla stipula di una convenzione fra il Comune e la ditta proponente, finalizzata a definire le modalità e le tempistiche per l'effettuazione delle operazioni di pulizia dell'area umida in progetto.

- al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 - alla rispetto di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale di Magliano Alfieri relativa al riuso finalizzato alla fruizione pubblica del sito. La Ditta istante dovrà trasmettere a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi tale deliberazione.
- *Di dare atto* che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

(omissis)

- *Di stabilire* che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la *durata di tre anni* a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)